

## PRECISAZIONE

Si precisa che la regola di gara fa, in ogni caso, salva l'applicazione dell'art. 38, comma 2-bis, del d.lgs. n. 163/2006, introdotto dall'art. 39 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, relativamente ai casi di mancanza, incompletezza ed irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del su richiamato art. 38 del d.lgs. n. 163/2006.

Si rende noto che nei casi di mancanza, incompletezza ed irregolarità essenziale delle su richiamate dichiarazioni sostitutive, la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38, comma 2-bis, del d.lgs. n. 163/2006, è stabilita nell'importo unico di € 10.000,00, pari all'5% del valore della gara, arrotondato al migliaio di Euro superiore.